

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

TITOLO: Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’Interno; della giustizia; della difesa; dell’economia e delle finanze; dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del lavoro e delle politiche sociali; dell’istruzione e del merito; dell’università e della ricerca; della cultura; della salute; del turismo; dell’ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di difesa (articolo 4).
- 2) Disposizioni in materia di università (articolo 5).
- 3) Disposizioni in materia di salute (articolo 6, 7 e 8).
- 4) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 9, 10 e 11).
- 5) Disposizioni in materia di cultura (articolo 12).
- 6) Disposizioni in materia di giustizia (articolo 13, 14, 15, 16 e 17).
- 7) Disposizioni in materia di finanziaria e tributaria (articoli 18 e 33, parte di competenza).
- 8) Disposizioni in materia di interno (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27)
- 9) Disposizioni in materia di sport (articoli 33 – 41)
- 10) Disposizioni in materia di turismo (articolo 43, commi 1, 2, 3).

Disposizioni in materia di difesa: articolo 4 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

Referente ATN: Ufficio Legislativo del Ministero della difesa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento è volto a definire i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa, introducendo nel livello normativo primario dell'ordinamento militare, in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le rimodulazioni necessarie a separare gli incarichi e le attribuzioni di Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale.

Il presente è un intervento di livello strategico a tutela delle necessarie efficacia e prontezza delle risposte che l'Amministrazione della difesa è chiamata a fornire in linea con le determinazioni dalla politica generale del Governo, ove i livelli di specializzazione nell'esercizio delle funzioni complesse è altissimo e imprescindibile, soprattutto in una situazione internazionale potenzialmente instabile in cui gli equilibri geostrategici risultano in mutevole e costante evoluzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

E' risultato necessario rimodulare gli articoli dal 40 al 43 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e inserire gli articoli 44-*bis* e 44-*ter* all'interno del Codice stesso. A mente di tali disposizioni, relative alla configurazione delle cariche, alle dipendenze alle strutture e alle relative funzioni, in linea con la legislazione vigente, sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti - a cui sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica e sviluppo - alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, possono essere assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La normativa di rango regolamentare che sarà successivamente modificata è recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante Testo unico delle disposizioni

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il quadro normativo è completato dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 7, comma 3.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca previsioni normative che incidono in termini di integrazione e. modificazione sul decreto legislativo n. 66 del 2010.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)*, della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento del Ministero della difesa, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 3.2.3) del provvedimento dispone l'abrogazione espressa del comma 1, lettera c), dell'articolo 41 del d.lgs. n. 66 del 2010.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per l'adeguamento della disciplina regolamentare recata dal d.P.R. n. 90 del 2010, sono previsti uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di università: articolo 5 (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

Referente ATN: Ufficio Legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La proposta normativa, tramite una diversificazione nella finalizzazione delle risorse già quantificate nella precedente formulazione dell'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, lettera b), mira, pur nella realizzazione dell'obiettivo generale di valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università statali, a risolvere una problematica specifica che nel tempo si è presentata e che reca grave nocimento proprio a tale categoria di personale.

In assenza del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto istruzione e ricerca, relativo al triennio 2019/2021, attualmente ancora in fase di definizione, la norma consente, infatti, a fini equitativi, di destinare parte dei 50 milioni già previsti in sede di legge di bilancio per l'anno 2022, per una quota parte del 50%, direttamente all'integrazione del trattamento economico tabellare del personale tecnico amministrativo.

La modifica, indispensabile ed urgente, propone dunque di superare il problema dell'integrazione di tale trattamento economico tabellare, non ancora risolto dallo strumento a ciò deputato, vale a dire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, proprio per la mancanza, sino a questo momento di una specifica copertura normativa.

La novella, in coerenza col programma di governo, mira a consentire di realizzare concretamente un intervento economico a favore di tale categoria di lavoratori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La norma proposta incide sul quadro normativo nazionale modificando l'articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, laddove questo prevedeva che l'intera somma di 50 milioni venisse ripartita con Decreto Ministeriale fra le varie istituzioni statali integrando il trattamento

accessorio dei tecnici amministrativi che avessero partecipato a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

La novella, in aggiunta all'integrazione del trattamento accessorio, prevede che parte di quelle risorse (il 50%) sia destinato, invece, all'aumento del trattamento tabellare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Come già espresso nella sezione precedente la norma incide, modificandolo sull'articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le norme non contengono rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistenti nelle materie oggetto delle disposizioni in discorso di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le norme sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ai medesimi o ad analoghi oggetti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il carattere specifico delle misure contemplate dalle norme in discorso non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di salute: articolo 6 (*Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute*), **articolo 7** (*Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa*) e **articolo 8** (*Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori*)

Referente ATN: Ministero della salute

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

ARTICOLO 6

La disposizione normativa è volta ad incrementare il Fondo Risorse Decentrate del Ministero della salute destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle aree funzionali per garantire una adeguata incentivazione a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, sia in termini quantitativi che qualitativi. Le amministrazioni, come previsto dall'art. 50 c.1 del CCNL 2019-2021 comparto funzioni centrali, rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto di quelle che hanno già finanziato, in precedenti annualità, il differenziale stipendiale di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) e art. 18 (Norma di prima applicazione), gli incarichi di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali) e l'indennità di cui all'art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità). Di anno in anno, tornano inoltre nella disponibilità della contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato dal servizio o transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale applicando l'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale).

Va però considerato che gli accresciuti compiti demandati al Ministero, ivi inclusi quelli degli Uffici periferici presenti su tutto il territorio nazionale e ubicati nei principali porti e aeroporti hanno di riflesso comportato un tendenziale incremento dell'impegno richiesto al personale. La situazione è stata, evidentemente, aggravata dalla passata situazione emergenziale, che ha comportato e comporta ancora costantemente una richiesta di ulteriore impegno da parte del personale sia in termini di modifica delle procedure di controllo sia in termini di implementazione e gravosità del lavoro.

In sostanza, a fronte dello svolgimento di attività di particolare responsabilità, non ci sono risorse sufficienti per remunerare né la professionalità posseduta dal personale neoassunto né il maggior

grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti con maggiore anzianità di servizio, prevedendo l'attribuzione di uno o più differenziali stipendiali.

La non adeguata valorizzazione, anche sotto il profilo economico, di suddetto personale ha indotto numerose unità di personale, anche di recente assunzione, a preferire le offerte di lavoro di pari livello ma più remunerative di altre Amministrazioni pubbliche. E' necessario altresì tener conto anche dell'impegno richiesto ai fini dei numerosi e gravosi adempimenti connessi alla riorganizzazione in quattro Dipartimenti e alle attività che il Ministero, peraltro a forte vocazione informatica, è chiamato a svolgere nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale e per assicurare gli interventi connessi al PNRR di cui il Ministero è titolare.

L'intervento normativo risulta in linea con gli obiettivi dell'azione di Governo volti al rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 7

Il presente intervento concerne l'emanazione di disposizioni per l'estinzione di una Società partecipata in liquidazione dall'anno 2010. L'intervento si rende necessario al fine di semplificare l'espletamento della procedura concorsuale di ESACRI disciplinata dalla L. Fallimentare e dal d.lgs. 178/2012 per coniugare l'interesse pubblico allo sviluppo economico ordinato del Paese con gli altri interessi pubblici sottesi alla realizzazione di politiche che garantiscano il soddisfo del ceto creditorio nel pieno rispetto della par condicio. Tale obiettivo di semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure concorsuali si pone in linea con il programma di Governo teso al rilancio dello sviluppo del Paese e alla riforma dell'amministrazione pubblica.

ARTICOLO 8, COMMA 1

I commi *9-bis* e *9-ter* dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recano disposizioni rispettivamente in merito all'istituzione di un *“fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027- PON” con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027* e all'individuazione *dei criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle specifiche esigenze regionali*.

In particolare, il citato comma *9-bis* dell'articolo 4, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato *“Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 –*

PON”, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza del malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.

Il successivo comma 9-ter demanda ad un *“decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, l’individuazione dei *“criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al potenziamento dell’assistenza domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.”*

La norma in esame, considerato che *“alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute”*, intende chiarire che al finanziamento in parola accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che prevedono per le autonomie speciali l’autofinanziamento della spesa sanitaria.

Infine, considerate le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 40/2022 e n. 114/2022, tenuto conto della competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e del principio di leale collaborazione, la presente proposta emendativa introduce l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 8, COMMA 2

L’articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto uno stanziamento di risorse finalizzate a realizzare le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

In particolare, il citato comma 463 prevede l’autorizzazione della spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2020, per l’implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, la quale presuppone, tra l’altro, la realizzazione presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole

regioni e province autonome, dei registri tumori regionali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante "identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 109 del 12 maggio 2017.

Con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 agosto 2021, sul quale è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stata data attuazione al citato comma e sono stati dettati i criteri di riparto delle suddette somme prevedendo una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici necessari, e una quota di finanziamento definita in base alla popolazione residente in ogni regione e provincia autonoma, come da ultimo censimento ISTAT.

Le risorse destinate alle predette attività sono ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto:

- a) della natura innovativa dell'intervento tecnologico e informatico che le regioni e le province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali;
- b) della numerosità della popolazione residente e, pertanto, della potenziale incidenza e prevalenza dei tumori, delle malattie tumore-correlate e delle malattie infettive.

La norma in esame è finalizzata a chiarire che al finanziamento summenzionato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

ARTICOLO 6

Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute è stato istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- art. 76 CCNL 2016-2018 comparto funzioni centrali;
- art. 50 CCNL 2019-2021 comparto funzioni centrali;
- art. 40, c. 3-bis, d.lgs. n. 165/2001;
- art. 40-bis, c. 1, d.lgs. n. 165/2001.

L'esigenza di un incremento del fondo, ex art. 6 d.l. 75/2023, risulta necessaria al fine di poter dare compiuta applicazione al Contratto collettivo nazionale di lavoro quale "*strumento innovativo ed efficace di gestione del personale*".

ARTICOLO 7

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione, la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012, la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine per l'esercizio della predetta delega al 30 settembre 2012, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo i principi di cui alla citata legge delega e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131.

Con particolare riferimento all'art 8 del d.lgs 178/2012 il provvedimento completa e corregge il complesso intervento volto a definire in un corpo giuridico unitario le disposizioni vigenti in materia di riordino della C.R.I. al fine di assicurarne il coordinamento particolarmente ampio e complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare. La norma chiude pertanto il quadro giuridico di riferimento al riordino della C.R.I. inserendo questa norma di chiusura dell'unica società partecipata dalla stessa, la SISE.

ARTICOLO 8, COMMA 1

I commi *9-bis* e *9-ter* dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recano disposizioni rispettivamente in merito all'istituzione di un *“fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027- PON” con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027* e all'*individuazione dei criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle specifiche esigenze regionali.*

In particolare, il citato comma *9-bis* dell'articolo 4, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato *“Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 – PON”*, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza del malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.

Il successivo comma *9-ter* demanda ad un *“decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, l'individuazione dei *“criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.”*

ARTICOLO 8, COMMA 2

L'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto uno stanziamento di risorse finalizzate a realizzare le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Con successivo decreto del Ministro della salute 12 agosto 2021, sono stati dettati i criteri di riparto delle suddette somme prevedendo una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici

necessari, e una quota di finanziamento definita in base alla popolazione residente in ogni regione e provincia autonoma, come da ultimo censimento ISTAT.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

ARTICOLO 6

La disposizione normativa incide sull'art. 50 del CCNL 2019-2021 comparto funzioni centrali.

ARTICOLO 7

Il provvedimento incide sull'opera di riforma introdotta dal d.lgs. 178/2012 ed in particolare dispone la chiusura della società SISE spa. Come già rilevato al punto precedente l'intervento ha lo scopo di includere nello stesso quadro normativo la disciplina in tema di riordino della Croce Rossa Italiana di cui al d.lgs. 178/2012, le cui disposizioni sono integralmente utilizzate per chiudere i rapporti attivi e passivi della SISE spa.

ARTICOLO 8, COMMA 1

Il testo inserito, considerato che *“alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute”*, intende chiarire che al finanziamento in parola accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che prevedono per le autonomie speciali l'autofinanziamento della spesa sanitaria.

ARTICOLO 8, COMMA 2

Modifica dell'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

ARTICOLO 6

La norma non risulta essere in contrasto con i principi costituzionali.

ARTICOLO 7

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali. Al riguardo, infatti, occorre sottolineare che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, spetta allo Stato disciplinare questa materia (v. Corte Costituzionale sentenza n. 79/2019).

ARTICOLO 8, COMMA 1

Considerate le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 40/2022 e n. 114/2022, tenuto conto della competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e del principio di leale collaborazione, la presente proposta emendativa introduce l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 8, COMMA 2

La norma in esame è finalizzata a chiarire che al finanziamento summenzionato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non vi sono profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

ARTICOLO 6

L'articolo 6 del decreto legge non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia e di utilizzare strumenti di semplificazione normativa.

ARTICOLO 7

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazioni e costituisce una chiara attuazione di riordino amministrativo in attuazione dei principi della legge delega 4 novembre 2010, n.183. Degno di nota è la trasposizione dell'intero corpus normativo in materia di riordino della Croce Rossa nel decreto legislativo n. 178/2012.

ARTICOLO 8

La disposizione non comporta rilegificazioni né consente delegificazione della materia. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano essere stati presentati in questa legislatura disegni di legge su materia analoga riguardanti il Ministero della salute.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

ARTICOLO 6

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto del presente articolo 6 del provvedimento.

ARTICOLO 7

Come evidenziato nei punti precedenti anche la giurisprudenza costituzionale è intervenuta a ribadire che il riordino della Croce Rossa Italiana costituisce un interesse pubblico di valore costituzionale primario la cui disciplina costituisce materia di competenza legislativa statale. In questo quadro la modifica prospettata rappresenta anche l'esito di un recepimento delle interpretazioni aderenti alle finalità della norma emerse in sede di applicazione del d.lgs. 178/2012.

ARTICOLO 8

In relazione al comma 1, si segnalano le sentenze della Corte costituzionale n. 40/2022 e n. 114/2022 con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale di norme che incidono sull'autonomia regionale nella parte in cui non è prevista l'intesa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

ARTICOLO 6

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

ARTICOLO 7

L'intervento è coerente con gli obblighi di cui alla Convenzione di Ginevra del 1949 e ai relativi atti integrativi.

ARTICOLO 8

In relazione al comma 1, l'intervento è coerente con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021, concernente il Piano europeo di lotta contro il cancro (Europe's Beating Cancer Plan), che definisce un nuovo approccio dell'Unione europea alla prevenzione, al trattamento, alla cura del cancro e alla qualità della vita dei malati e dei sopravvissuti.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale, non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificatamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale, non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificatamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità del caso, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non prevede nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

L'articolo 8, comma 1, integra i commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. L'articolo 8, comma 2, modifica l'articolo 1, comma 463 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

ARTICOLO 6

La disposizione normativa non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

ARTICOLO 7

La norma introduce un regime speciale derogatorio dell'articolo 20, comma 9, del d.lgs n. 175/2016 in quanto sono state apportate alcune specifiche connesse a uno speciale status in cui verte l'Ente proprietario della SISE che dal 1° gennaio 2018 è stato posto in liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 8

In relazione al comma 2, si segnala che la norma fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 463 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

ARTICOLO 6

La disposizione normativa non prevede atti successivi attuativi salvo la contrattazione collettiva integrativa di amministrazione che definisce i criteri di utilizzo del fondo compatibilmente con gli istituti individuati dal CCNL.

ARTICOLO 7

La disposizione non prevede atti attuativi successivi.

ARTICOLO 8

In relazione al comma 1, si precisa che la norma integra i commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che recano disposizioni rispettivamente in merito all'istituzione di un “*fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027- PON*” con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e all'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle specifiche esigenze regionali”, rinviando ad un decreto del Ministro della salute già al vaglio del Ministero dell'economia e delle finanze nelle more dell'entrata in vigore della disposizione in esame.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero della salute, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti: **Articoli 9** (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), **10** (Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), **11** (Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali").

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

- **Art. 9:** La proposta autorizza l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una ulteriore posizione di dirigente di livello generale al fine di adeguare la pianta organica alla riorganizzazione della struttura ministeriale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende attivare in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 44 del 2023. Trattasi di previsione connotata dai requisiti di necessità e urgenza in considerazione dell'esigenza di procedere entro il prossimo 30 ottobre alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che prevede due nuove strutture di livello dirigenziale generale, per attuare gli indirizzi richiamati nel programma di Governo, riguardanti interventi statali sulle politiche abitative nonché una più incisiva attività operativa di vigilanza sulle concessioni autostradali, nel rispetto del limite posto dall'articolo 43, comma 2, del D.lgs. n. 300 del 1999, che stabilisce l'articolazione del Ministero in un numero non superiore a 16 direzioni generali (le attuali direzioni generali sono 14) e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale articolati sul territorio che restano invariati. Si evidenzia in proposito che l'articolo 1, comma 2 decreto-legge n. 44 del 2023, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, autorizza gli incrementi delle dotazioni organiche per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo, in particolare, per il Ministero delle infrastrutture l'incremento della dotazione organica di n. 1 unità di dirigente di livello generale e di n. 22 unità di dirigenti di livello non generale.

- **Art. 10:** La norma interviene per disciplinare l'inquadramento del personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La finalità è quella di prevedere un inquadramento adeguato del personale trasferito atto a favorire il potenziamento dei servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia e consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati, anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Destinatario dell'intervento regolatorio è il personale trasferito alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario ed in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, che può essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima.
- **Art. 11:** La norma proposta consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo previsto dal comma 4, lettera b), e comma 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (fondo previsto per far fronte al caro eccezionale dei prezzi dei materiali). Tale proposta si rende necessaria per consentire di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse dagli eccezionali costi sofferti a causa del "caro materiali". Si è ritenuto di non intervenire sulla lettera a) del comma 4 in quanto le istanze riferite alle procedure previste dalla lettera in questione sono state già integralmente evase. L'intervento normativo è finalizzato a porre rimedio al problema generato dai tempi di istruttoria sulle domande di accesso al fondo, che in mancanza di una espressa previsione normativa, si deve disporre su tutte le domande pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tempi istruttori allo stato non rendono rapide le risposte di accesso al fondo causando dei ritardi nei pagamenti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

- **Art. 9:** Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:
 - articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

- articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 44 del 2023;
 - articolo 43, comma 2, del D.lgs. n. 300 del 1999.
- **Art. 10:** Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:
- articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- **Art. 11:** Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:
- articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

- **Art. 9:** Poiché l'incremento della dotazione organica avviene nel rispetto del limite posto dall'articolo 43, comma 2, del D.lgs. n. 300 del 1999, la disposizione non incide direttamente su leggi e regolamenti vigenti.
- **Art. 10:** L'intervento non incide direttamente su leggi e i regolamenti vigenti.
- **Art. 11:** L'intervento incide direttamente sull'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, attraverso delle modifiche.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Le norme sono state proposte nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** L'intervento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non risultano attualmente progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto della norma.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

- **Art. 9, 10 e 11:** L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Allo stato attuale, non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non sono previste nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

- **Artt. 9 e 10:** L'intervento non ricorre alla tecnica della novella legislativa.
- **Art. 11:** L'intervento ricorre alla tecnica della novella legislativa apportando delle modifiche all'articolo 26, comma 4, lettera b) e al comma 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

- **Artt. 9, 10 e 11** Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

- **Artt. 9, 10 e 11:** Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto degli articoli in esame.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

- **Art. 9:** La norma reca la copertura di spesa prevedendo che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, la disposizione prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **Art. 10:** La disposizione prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di individuare il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.
- **Art. 11:** La disposizione non prevede ulteriori atti successivi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
- **Artt. 9, 10 e 11:** Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione e dell'Agenzia.

Disposizioni in materia di cultura: Articolo 12 (*Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’**articolo 12** del decreto-legge introduce disposizioni volte a consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura, mediante la previsione di un incremento della dotazione organica di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Tale incremento, come specificato al comma 2, è disposto in deroga all’articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, in tema di progressioni tra le aree, al comma quarto stabilisce l’obbligo di provvedere nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. La deroga in questione si giustifica alla luce del fatto che il *budget* assunzionale per l’anno 2023, derivante dalle economie da cessazione relative all’anno 2022, non risulta sufficiente al reclutamento delle risorse necessarie a garantire l’assolvimento delle rinnovate funzioni assegnate a questo Ministero, anche correlate all’attuazione degli obiettivi del PNRR.

La norma autorizza, quindi, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Si prevede, inoltre, che il personale in questione sarà reclutato, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, mentre la restante quota sarà reclutata tramite procedure comparative, secondo le modalità stabilite all’articolo 52, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si fa presente che le elevate professionalità sono declinate nell’ipotesi di Accordo concernente la definizione delle famiglie professionali e relative competenze nell’ambito dell’ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL Funzioni centrali triennio 2019 – 2021, sottoscritta in data 14 aprile 2023, tra il Ministero della cultura e le OO.SS., ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al secondo comma, l’articolo in esame, reca disposizioni di natura finanziaria. In particolare, si prevede che, ai fini dell’attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l’anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 di

euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'**articolo 12** del decreto-legge in oggetto reca disposizioni per il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura. In particolare, rilevata l'esigenza di garantire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, anche in considerazione delle accresciute funzioni attribuite al Ministero, in parte connesse agli interventi relativi al PNRR, si è reso necessario prevedere un incremento della dotazione organica di cento unità di personale.

Si rappresenta infatti che, secondo i dati forniti dai competenti uffici ministeriali, il numero degli interventi previsti dal PNRR, di cui circa la metà implicherà il rilascio di autorizzazioni ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è pari a circa 52.789 interventi; a questi vanno ad aggiungersi i circa 9.877 interventi previsti dal PNRR per i quali il MiC è direttamente competente, in quanto soggetto attuatore.

In virtù di tanto, considerato anche l'elevato livello di tecnicismo richiesto ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite al Ministero, si è ritenuto opportuno prevedere che le risorse in questione siano da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A questa nuova area professionale, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto Funzioni Centrali triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, si riconducono i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.

Inoltre, tale incremento, come specificato al comma 2, viene disposto in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, in tema di progressioni tra le aree, al comma quarto stabilisce l'obbligo di provvedere nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Tale deroga si rende necessaria dal momento che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e derivanti dalle economie da cessazione relative all'anno 2022 non consentirebbero il

reclutamento di un contingente pari a cento unità, ritenuto un numero congruo all'espletamento delle funzioni del Ministero. A tale scopo la norma autorizza, quindi, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Si prevede, inoltre, che il personale in questione sarà reclutato, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, mentre la restante quota tramite procedure comparative, secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al secondo comma, l'articolo in esame reca disposizioni di natura finanziaria. In particolare, si prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al riguardo, si osserva che, relativamente alle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali, il costo di gestione delle procedure è stato parametrato, sulla scorta della pregressa esperienza ministeriale e, in particolare, di precedenti procedure concorsuali gestite da "Formez PA", anche per conto del Ministero, ipotizzando un fabbisogno massimo di spesa di 600.000 euro.

Quanto, invece, al trattamento economico contrattualmente previsto per ciascuna unità della categoria professionale delle elevate professionalità, lo stesso è pari a 70.174,98 euro annui, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, complessivamente pari a 26.592,36 euro annui, per un costo complessivo per ciascuna unità pari a 96.767,34 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Considerato, quindi, che la disposizione prevede il reclutamento di un numero pari a cento unità, si è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

L'articolo 12 del decreto-legge in oggetto si pone quale obiettivo quello di garantire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, anche in considerazione delle accresciute funzioni attribuite al

Ministero, in parte riconducibili al PNRR. A tale esigenza si intende far fronte mediante l'incremento, previsto dalla disposizione in esame, della dotazione organica del Ministero della cultura, per un numero pari a cento unità. Si specifica che l'incremento attiene all'area dell'elevata professionalità, cui devono essere ricondotti quei lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative. L'obiettivo della misura è, infatti, quello di garantire che l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero, connotati, per la gran parte, di un elevato livello di tecnicismo, avvenga ad opera di lavoratori in possesso di conoscenze altamente specialistiche e di competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità.

Inoltre, come specificato al comma 2, tale incremento, viene disposto in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione in questione, prevede, infatti, che in tema di progressioni tra le aree, è fatto obbligo di provvedere nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

L'obiettivo dell'introduzione di una deroga alla disciplina stabilita in via generale dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è proprio quello di garantire un rafforzamento della capacità organizzativa del MiC, considerato che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e derivanti dalle economie da cessazione relative all'anno 2022 non consentirebbero il reclutamento di un contingente pari a cento unità, ritenuto un numero congruo all'espletamento delle rinnovate funzioni del Ministero.

Si prevede, inoltre, che il reclutamento del personale avvenga, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, mentre la restante quota tramite procedure comparative, secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al secondo comma, la norma detta disposizioni di natura finanziaria. In particolare, si prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del MIC e della Direzione generale titolare delle specifiche attività previste dai provvedimenti in esame, dell'efficacia complessiva degli interventi negli ambiti investiti dalla disposizione, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore decreto-legge in questione. Al riguardo, si ritiene che la struttura maggiormente coinvolta dalle misure in argomento sia la Direzione generale Organizzazione, Ufficio dirigenziale generale centrale deputato all'attuazione delle politiche del Ministero in materia di personale mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- i dati relativi al numero e alla tipologia di pratiche espletate dal personale reclutato ai sensi della disposizione in esame, con particolare riferimento al contributo apportato da tali figure professionali relativamente al raggiungimento degli obiettivi strategici del Ministro, come indicato dalla direttiva di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

L'articolo 12, nel dettare disposizioni volte a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, determina impatti positivi sulla collettività, in termini sia economici sia sociali.

Sotto il profilo dei destinatari pubblici e privati della normativa, la disposizione in esame contribuirà a garantire il rispetto dei vincoli comunitari in riferimento al raggiungimento, per quanto di competenza, delle *mainstones* individuate dal piano nazionale di ripresa e resilienza, con impatti attesi positivi per la collettività.

Inoltre, la misura in esame genererà effetti positivi in termini di ricadute occupazionali, considerato che la stessa prevede un incremento della dotazione organica di cento unità di personale non dirigenziale, mediante lo svolgimento, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, di procedure concorsuali pubbliche, mentre, per la restante quota, mediante l'espletamento di procedure comparative.

3.2 IMPATTI SPECIFICI

Con riferimento agli impatti specifici delle misure di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.

– ARTICOLO 12

L'intervento normativo non ha effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria e non sortisce effetti sulla concorrenza, giacché reca disposizioni volte a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa mediante la previsione di un incremento della dotazione organica di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'**articolo 12**, il provvedimento sarà attuato dalla Direzione generale Organizzazione, Ufficio dirigenziale generale centrale deputato all'attuazione delle politiche del Ministero in materia di personale, al quale sono attribuite le attività correlate all'espletamento delle procedure concorsuali e selettive.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla competente Direzione generale Organizzazione con le risorse indicate dal comma 2 della disposizione in esame. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al numero e alla tipologia di pratiche espletate dal personale reclutato ai sensi della disposizione in esame, con particolare riferimento al contributo apportato da tali figure professionali relativamente al raggiungimento degli obiettivi strategici del Ministro.

Disposizioni in materia di giustizia: Articoli 13 (*Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa*); **14** (*Amministrazione penitenziaria*); **15** (*Disposizioni in materia di accesso in magistratura*); **16** (*Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura*); **17** (*Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La necessità e l'indifferibile urgenza delle disposizioni qui analizzate discendono dall'obiettivo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR, attraverso lo snellimento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento del personale da destinarsi all'ufficio per il processo, nonché attraverso la parziale copertura delle vacanze sia della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale sia del personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Le disposizioni in esame prevedono, altresì, l'istituzione, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, di una posizione dirigenziale di livello generale all'interno dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia e contiene misure necessarie a garantire il più celere svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura modificando le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice.

Si provvede inoltre a dare attuazione alla legge del 6 agosto 2021, n. 113, modificativa dell'art. 1, comma 7, del decreto istitutivo, con riferimento al trattamento accessorio del personale della Scuola superiore della magistratura, posto a carico della Scuola medesima. Ed infine si è posposta l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 150/2022, con le quali si è intervenuti a disciplinare le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti in appello e in cassazione (udienza penale cartolare), facendola coincidere con l'entrata in vigore della disciplina del processo penale telematico.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento verte sulle disposizioni riguardanti il personale di livello dirigenziale non generale del Ministero della giustizia, del DAP e DGMC al fine di autorizzare le procedure concorsuali pubbliche e sopperire alla parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale, che avrebbe potuto comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR, nonché sulle misure concernenti lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura modificando le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice. È inoltre prevista l'istituzione, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, di una posizione dirigenziale di livello generale all'interno dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia. Le disposizioni sono finalizzate a perseguire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle linee progettuali del PNRR.

Il provvedimento riguarda anche le disposizioni in materia di termini processuali per le impugnazioni proposte, nel giudizio penale, dopo il 30 giugno 2023, per le quali dovrebbero (in assenza di intervento normativo) trovare applicazione le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/22, comunque improntate allo snellimento procedurale, con elezione a modello generale di udienza quella "non partecipata", ma non del tutto sovrapponibili a quelle precedenti.

Dunque, quel che verrebbe a concretizzarsi alla scadenza del 30 giugno 2023, sarebbe la sostanziale sovrapposizione e convivenza di due "modelli" di giudizio cartolare in appello e in cassazione, con implicazioni estremamente problematiche a livello tanto interpretativo quanto organizzativo.

A ciò si aggiunga che la disciplina "a regime" del giudizio cartolare in appello e in cassazione, non regola espressamente – a differenza della normativa emergenziale – le comunicazioni e i depositi con modalità telematiche. Ciò costituisce naturale conseguenza dell'avvenuta introduzione, con il d.lgs. 150/2022, di disposizioni generali in materia di processo penale telematico, che prevedono, tra l'altro, l'obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale, la cui applicazione è, tuttavia, come noto, posticipata alle scadenze previste dall'articolo 87 dello stesso decreto legislativo, ovvero al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La modifica dell'articolo 94, comma 2, dunque, nel prevedere l'applicazione del nuovo rito "cartolare" nei procedimenti nei quali l'impugnazione sia stata proposta dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 87, d.lgs. 150/22 per l'attivazione del processo telematico, che è fissata come termine ultimo al 31.12.2023, realizza un duplice obiettivo.

Innanzitutto, si consente un'ordinata e agevole transizione dal vecchio al nuovo regime, eliminando qualsiasi incertezza sui rispettivi presupposti applicativi ed evitando altresì di creare soluzioni di continuità quanto alla possibilità di trattare le udienze con contraddittorio scritto, facendo ricorso a meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori, quali quelli delineati dalle disposizioni "emergenziali" di cui all'art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, e di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In secondo luogo, si realizza l'obiettivo di protrarre l'operatività delle comunicazioni con modalità telematiche previste espressamente dalla normativa emergenziale sino alla operatività a regime del nuovo processo penale telematico (con conseguente definitiva esclusione del mezzo della PEC).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 in esame incidono, come già rilevato, sulla disciplina riguardante il personale del Ministero della giustizia, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia; intervengono a modificare le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrati ordinari per garantirne un più rapido svolgimento; prevedono una indennità determinata con decreto interministeriale, in deroga alle previsioni di legge e di contratto collettivo in materia, per il personale assegnato alla Scuola superiore della magistratura e istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. Da ultimo, apportano modificazioni al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 150/2022.

Nel dettaglio, l'**articolo 13** detta disposizioni in tema di procedure straordinarie di reclutamento del personale di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, che continuano a svolgersi con le modalità previste dall'articolo 14 del medesimo

decreto-legge n. 80 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola, in via generale, i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2021.

La disposizione, inoltre, autorizza il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire, nel biennio 2023- 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2023 e in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, che deve supportare l'organo politico nelle attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e degli investimenti e nei processi di revisione della spesa, nonché nella misurazione del grado di efficacia delle metodologie utilizzate per la definizione e il monitoraggio dei piani di razionalizzazione e di risparmio del Ministero della giustizia, declinati tra gli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza.

L'articolo 14 prevede, al fine di riconoscere e valorizzare la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, l'istituzione dell'indennità di funzione per la dirigenza penitenziaria, misure per la celere copertura delle vacanze di organico del DAP e DGMC attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti nel 2020, l'aumento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 30 unità di dirigente penitenziario, l'autorizzazione, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria e l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di una unità di dirigente penitenziario generale.

L'articolo 15 contiene misure necessarie a garantire il celere svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura modificando le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice, che intervengono sull'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

L'articolo 16 prevede l'istituzione per il personale della Scuola Superiore della Magistratura di un'indennità accessoria onnicomprensiva da corrisondersi mensilmente,

graduata in funzione delle diverse qualifiche del personale e da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti corrispondente alla indennità del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. I criteri, le misure e le modalità di erogazione di detta indennità saranno individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola.

Lo stesso articolo dispone, altresì, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia per incrementare le risorse da destinare al potenziamento del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico alimentato dalla corrispondente riduzione del fondo istituito per il funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura.

Ed infine **l'articolo 17**, modificando l'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo 150/2022, dispone l'applicabilità della normativa transitoria sull'udienza penale cartolare in appello e in cassazione all'entrata in vigore della disciplina del processo penale telematico (fissata al 31.12.2023), realizzando un'ordinata transizione dal vecchio al nuovo regime e protraendo l'operatività delle comunicazioni con modalità telematiche, previste nella normativa emergenziale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, atteso che le disposizioni incidono su materie (giurisdizione, norme processuali, ordinamento civile e penale ed organizzazione amministrativa dello Stato) riservate ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera l) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni in merito alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento regolatorio non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'intervento regolatorio in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento regolatorio in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le norme di competenza di questa amministrazione, nello specifico, introducono disposizioni che incidono sul decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), sul decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), sul decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150) e sul decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), al riguardo si rinvia a quanto precisato nella Parte 1, sub 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 16 del provvedimento in esame prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, siano individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione dell'indennità di funzione del personale della Scuola superiore della magistratura, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo proposto dal Ministero della giustizia sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale e tributaria: Articoli: 18 (*Misure in materia di giustizia tributaria*) e **33** (*Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze*).

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo si è reso necessario per l'urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e organizzativa delle pubbliche amministrazioni e per l'esigenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica.

L'**articolo 18** reca disposizioni in tema di giustizia tributaria. La norma è stata predisposta al fine di perfezionare e rendere più efficace la disciplina di riforma del processo tributario e di adempiere, pertanto, compiutamente, agli impegni assunti in materia con il PNRR.

Nello specifico, la disposizione del **comma 1** è volta ad introdurre alcune modifiche alla legge 31 agosto 2022, n. 130, di riforma della giustizia tributaria, ridefinendo le facoltà assunzionali del MEF relative ai magistrati tributari e ripartendo le unità di magistrati da assumere mediante concorso.

Al fine di rendere la disciplina del nuovo concorso per l'accesso alla magistratura tributaria più coerente con il profilo professionale richiesto, il **comma 2, lettera a)** prevede che la prova teorico-pratica di diritto processuale tributario consista nella redazione di una sentenza in materia tributaria. Inoltre, con riferimento alla prova orale, si dispone di eliminare, tra le materie oggetto di detta prova, il diritto internazionale pubblico e privato e il diritto fallimentare; invece, per quanto riguarda il diritto penale, si specifica che è oggetto di verifica concorsuale solo il diritto penale tributario.

Con la successiva **lettera b)**, si introduce il comma *2-bis* all'articolo *4-ter* del d.lgs. n. 545/1992, volto a prevedere che la domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario sia presentata telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando di concorso; prevede, inoltre, che l'ammissione al concorso sia deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria previo accertamento dei prescritti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione del candidato con provvedimento comunicato almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

La **lettera c)** modifica i commi 2, 7 e 8 dell'art. 4-quater del d.lgs. n. 545/1992. In particolare, si ridefinisce la composizione della commissione per il concorso di accesso alla magistratura tributaria, aumentandone i componenti fino a 29 unità. Si prevede, inoltre, che il Presidente, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, formi per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna la metà dei candidati da esaminare. Ogni

sottocommissione, assistita da un segretario, è presieduta dal presidente della Commissione o dal magistrato più anziano presenti. Questi ultimi, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai magistrati più anziani presenti. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. La disciplina introdotta risponde all'esigenza di gestire un numero di candidati verosimilmente molto alto in ragione della possibile partecipazione al concorso anche dei laureati in economia, oltre che dei candidati in possesso di una laurea in giurisprudenza. Inoltre, per la correzione degli elaborati, il presidente suddivide ogni sottocommissione in tre collegi, ciascuno dei quali composti da almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano; ogni collegio valuta gli elaborati di una delle materie oggetto della prova per ogni candidato. Il comma 8 dell'articolo 4-quater dispone, inoltre, che con riferimento ai requisiti di ammissione, alle procedure di concorso e ai lavori della commissione si applicano, in quanto compatibili e per quanto non previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, applicabili alla magistratura ordinaria.

La **lettera d)** interviene sulla disciplina dell'articolo 4-*quinquies* del d.lgs. n. 545/1992 in materia di "Nomina e tirocinio del magistrato tributario". In particolare, viene inserito il nuovo comma 01, ove è previsto che i concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito dai candidati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrati tributari, nei limiti dei posti messi a concorso. Inoltre, viene stabilito che i documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, siano presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Infine, il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 1, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

L'**articolo 33** mira complessivamente a restringere la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze delle società sportive professionistiche, per contrastare il ricorso alle plusvalenze fittizie nel mondo dello sport, così come emerso dalle recenti vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria, in particolare quelle derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento per l'**articolo 18** è composto dai seguenti provvedimenti:

- Articolo 1, comma 10 della legge 31 agosto 2022, n. 130;
- Articolo 4, commi 3, 4 lett. c), e), g), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

- Articolo 4-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- Articolo 4-quater, commi 2, 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- Articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La norma interna di riferimento per l'**articolo 33** è, infine, l'articolo 86, comma 4, del TUIR, il quale prevede, come regola generale, che le plusvalenze, diverse da quelle a cui si applica la c.d. *participation exemption*, di cui al successivo articolo 87, concorrano a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono conseguite. Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d'imposta. Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione di cui all'**articolo 18, comma 1**, nel modificare alcune disposizioni della legge n. 130 del 2022 è volta ad aumentare il numero di magistrati da assumere mediante concorso, in conseguenza della partecipazione dei magistrati provenienti da altre magistrature alla procedura d'interpello - prevista per il 2023, ai fini del transito nella giurisdizione tributaria - nella misura di un terzo solamente delle unità disponibili. Il **comma 2**, poi, modifica alcune norme del d.lgs. n. 545 del 1992, nei termini seguenti:

- alla **lettera a)**, si propone di adeguare il nuovo concorso per l'accesso alla magistratura tributaria al profilo professionale richiesto;
- la **lettera b)** e la **lettera d)** rispondono alla finalità di colmare alcune lacune della disciplina precedente sul concorso per l'accesso alla magistratura tributaria, garantendo l'esigenza di certezza del diritto;
- con riguardo alla **lettera c)**, l'intervento normativo si propone di consentire la gestione di un numero di candidati verosimilmente molto alto in ragione della possibile partecipazione al concorso anche dei laureati in economia, oltre che dei candidati in possesso di una laurea in giurisprudenza.

Il **comma 3** ha, infine, la mera finalità di individuare le risorse con cui provvedere agli oneri derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 1.

L'**articolo 33** modifica l'articolo 86, comma 4, del TUIR, per stabilire che:

- le società professionistiche potranno ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti se il bene che l'ha originata sia posseduto da almeno due anni e non più da un solo anno;
- la rateazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta - ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del TUIR, in quote costanti

nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto - è concessa solo per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. La quota parte residua non beneficia della rateazione ma va assoggettata a tassazione nell'esercizio in cui è realizzata.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi normativi presenti negli **articoli 18 e 33** sono compatibili con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Con riferimento agli **articoli 18 e 33**, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi contenuti negli **articoli 18 e 33** non evidenziano profili di incompatibilità sul punto.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'**articolo 18** non introduce interventi di rilegificazione né di delegificazione.

L'intervento normativo dell'**articolo 33** ha, infine, rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si è a conoscenza di progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella disciplinata dall'**articolo 33**.

Con riferimento a quanto disposto dall'**articolo 18**, è stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulla stessa materia depositati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto riguarda l'**articolo 33**, non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

In relazione a quanto disposto dall'**articolo 18** con riferimento alle procedure di reclutamento dei giudici tributari, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 10, art. 4, art. 4-ter, art. 4-quater, della legge n.130 del 2022, nelle parti in cui prevedono per le procedure di interpello e di concorso nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari, la competenza del Ministero dell'Economia e Finanze, invece della competenza rispettivamente del Ministero della Giustizia. Sul punto, al fine di garantire l'imparzialità e la terzietà nella gestione dello *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari, è stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria con decreto-- legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla, legge 21 giugno 2023, n. 74, anche in base alle direttive della Commissione Europea nell'ambito del monitoraggio della Milestone M1C1-35 del PNRR.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi normativi presenti negli **articoli 18 e 33** non presentano problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario e con gli obblighi internazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento a quanto previsto negli **articoli 18 e 33**, non risulta l'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Gli interventi normativi presenti negli **articoli 18 e 33** sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza europea sulla materia oggetto degli **articoli 18 e 33** del decreto in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi normativi contenuti negli **articoli 18 e 33**.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno elementi da evidenziare sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea, in relazione agli **articoli 18 e 33**.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nelle disposizioni inserite negli **articoli 18 e 33** non vengono utilizzate e/o introdotte definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti negli **articoli 18 e 33** del provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per gli **articoli 18 e 33** (per quest'ultimo con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 86 del TUIR).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le misure contenute nell'**articolo 18** non presentano effetti abrogativi espressi; abrogano, invece, implicitamente le disposizioni sostituite con l'intervento normativo in esame.

Analogamente, quanto disposto nell'**articolo 33** non ha effetti abrogativi espressi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le misure previste nell'**articolo 18** del decreto in commento non hanno effetto retroattivo né natura di interpretazione autentica o derogatoria.

Le disposizioni inserite nell'**articolo 33** del decreto in esame non hanno effetto retroattivo né natura di interpretazione autentica. Il **comma 2** contiene una norma derogatoria dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni contenute negli articoli **18 e 33** non prevedono l'adozione di successivi atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Con riferimento alle disposizioni in commento non ci sono elementi da evidenziare al fine dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici né si segnala la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche al fine di rilevare la sostenibilità dei relativi costi.

Disposizioni in materia di interno: **Articoli 22** (*Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno*), **23** (*Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza*), **24** (*Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo*), **25** (*Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale*), **26** (*Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) e **27** (*Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

- Art. 22 "Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno".

La dotazione organica dell'Amministrazione civile dell'interno prevede n. 6 posti di livello dirigenziale generale da destinare ai Dirigenti contrattualizzati di I fascia.

Attualmente dei citati 6 posti, n. 3 sono coperti da Dirigenti di I fascia, per i rimanenti 3 posti gli incarichi sono stati conferiti a Dirigenti di II fascia.

Tale situazione rientra nel dettato dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui "gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della I fascia dei ruoli dell'Amministrazione o, in misura non superiore al 70% della dotazione, agli altri Dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli".

La proposta normativa è finalizzata a garantire la piena funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno, prevedendo la deroga - di natura eccezionale, con efficacia temporalmente limitata al 31 dicembre 2027 e comunque per non più di due unità - al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inerente il

conferimento di incarichi di dirigente di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero.

Tale intervento normativo si rende necessario per far fronte alle esigenze dell'Amministrazione alla luce degli imminenti collocamenti a riposo. Nel mese di novembre 2023, saranno infatti collocati in quiescenza per limiti di età 2 dei 3 Dirigenti di I fascia e, nel 2025, saranno collocati a riposo, sempre per limiti di età, altri due dirigenti titolari di incarico dirigenziale generale. L'intervento, quindi, è coerente con il Programma di Governo.

- ***Art. 23 "Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza".***

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha previsto all'articolo 17-*bis* una serie di misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, rideterminando gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le misure relative al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, la disposizione in commento, al comma 2, lettera b), ha previsto l'incremento di tre unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza. Di contro, la previsione non individuava gli incarichi che, nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, devono essere destinati alle menzionate nuove posizioni.

L'intervento normativo in argomento mira, pertanto, ad individuare un'idonea collocazione per una delle tre nuove unità.

A tale fine viene istituito il nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico. In particolare, la struttura di nuovo conio costituisce un'articolazione con funzioni strumentali e di supporto, all'interno della quale "confluiscono" specifici uffici preesistenti, per i quali viene prevista una diversa collocazione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- ***Art. 24 "Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo".***

L'intervento normativo ha l'obiettivo di fronteggiare le necessità esigenziali delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, al fine di garantirne la piena funzionalità. A tal fine, al comma 1, viene individuata una quota parte di risorse finanziarie, già ordinariamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, provenienti del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse estorsive e dell'usura, che vengono destinate,

nella misura del 30% annuo, per un quinquennio a partire dal 2023, a finanziare, tra gli altri, improcrastinabili interventi sulla rete informatica, anche al fine di potenziarne la sicurezza, nonché interventi manutentivi urgenti per il mantenimento delle strutture periferiche e centrali, parte delle quali anche ad uso dei Commissari governativi antiracket e per le vittime della mafia.

Con riguardo all'emergenza alluvionale del maggio 2023, le misure predisposte mirano ad integrare le risorse delle Prefetture delle province coinvolte, garantendo un potenziamento delle risorse umane (per un anno), nonché l'adeguamento delle risorse strumentali e informatiche alle necessità collegate alla situazione emergenziale.

La disposizione risulta finalizzata a rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa affidata al Ministero dell'interno e, per esso, alle proprie articolazioni sul territorio e, pertanto, pienamente coerente con le linee programmatiche dell'azione di governo.

- ***Art. 25 “Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale”.***

L'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) sono state sopresse – rispettivamente, con i decreti-legge 31 maggio 2010, n. 78, e 10 ottobre 2012, n. 174 – con trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali, finanziarie e di personale al Ministero dell'interno.

Ai fini del perfezionamento del suddetto processo di trasferimento delle funzioni e per assicurare il processo di riorganizzazione dell'amministrazione subentrante, necessario ai fini dell'esercizio delle nuove attribuzioni, la speciale previsione di cui all'articolo 10, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che il personale, dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dall'ex AGES e dall'ex SSPAL, sia inquadrato, mediante adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di un apposito DPCM, in un'apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Nelle more, per garantire la continuità delle funzioni, le attività di interesse pubblico già svolte potevano continuare ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati (articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012).

Con la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione dell'interno, attuata dal dPCM n. 78/2019, modificato dal DPR n. 231/2021, le funzioni di gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sono state affidate, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, alla Direzione centrale per le autonomie. Si è reso, pertanto, necessario superare l'attuale assetto organizzativo provvisorio e transitorio, che si protrae sin dall'agosto 2010.

Un primo intervento regolatorio è stato attuato con l'art. 19 del decreto-legge n. 44/2023 - attualmente in fase di conversione - che ha disposto la confluenza nei fondi del Ministero dell'interno delle risorse inerenti alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dalle Amministrazioni soppresse, demandando alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri e della misura del relativo trattamento accessorio.

La disposizione in commento è finalizzata a completare il processo di riassetto delle strutture amministrative per assicurare, a regime, lo svolgimento delle funzioni di gestione amministrativa del reclutamento, della formazione iniziale e di quella collegata agli sviluppi professionali nonché della carriera dei segretari comunali e provinciali. A tal fine viene disposto l'inquadramento definitivo del personale transitato, con l'istituzione di un'apposita Sezione ad esaurimento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno; viene, inoltre, previsto il conseguente riassetto delle strutture ministeriali interessate, da garantirsi con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto.

- ***Art. 26 “Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.***

L'intervento normativo è finalizzato alla razionalizzazione ed alla implementazione delle funzioni svolte dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che passa attraverso una diversa articolazione delle strutture che lo compongono e, in particolare, tramite l'istituzione di un nuovo ufficio, di livello dirigenziale generale, a competenza generale, al quale è preposto un prefetto, volto a ricondurre la funzione ispettiva, ora affidata all'ufficio del Capo del Corpo, ad una figura “terza” e a concentrare in un'unica articolazione dipartimentale la gestione degli affari legali.

L'obiettivo perseguito, per un verso, mira a valorizzare le competenze e le professionalità che concorrono alle missioni istituzionali del Dipartimento e, per l'altro, a garantire un assetto

armonico ed equilibrato delle diverse componenti che compongono l'articolazione ministeriale in questione, tramite l'istituzione di due nuove strutture dirigenziali di livello generale, vale a dire la nuova Direzione centrale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, assegnata a un Prefetto, con conseguente incremento del ruolo organico di tale qualifica, e la Direzione Centrale per la salute, affidata al dirigente generale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui è parola all'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche".

L'istituzione del nuovo Ufficio di livello dirigenziale generale al quale verrà preposto un prefetto, al quale – oltre alla sfera degli affari legali – verrà ricondotta la funzione ispettiva, ora affidata all'ufficio del Capo del Corpo, intende evitare che su quest'ultimo, che riveste anche la figura di datore di lavoro, possa adombrarsi una possibile commistione dei ruoli di "controllore" e "controllato", nel solco delle chiare indicazioni fornite dalla I Commissione della Camera dei Deputati che, nella seduta del 13 ottobre 2021, in sede di parere sullo schema di provvedimento che sarebbe diventato il d.P.R. n. 231 del 2021, ha chiesto, tra l'altro, al Governo di valutare la possibilità di intervenire per "il ripristino del Direttore centrale ufficio ispettivo, ritornando alla storica logica di terzietà di questa funzione rispetto alla struttura gerarchica del Corpo".

Nel contempo, la disposizione intende approntare un'adeguata struttura organizzativa per fronteggiare efficacemente interventi ordinari e situazioni emergenziali, ivi compresa la lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso il rafforzamento del sistema nazionale di soccorso.

L'esigenza di fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali pone, pertanto, la necessità di una pronta operatività del personale, con la tempestiva immissione di risorse umane particolarmente qualificate nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nell'omologo ruolo del personale AIB e in quelli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori. In tale ordine di idee, la disposizione in questione riduce, in via eccezionale e in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Le esigenze alle quali si è fatto cenno appaiono, dunque, coerenti con il programma di Governo.

- ***Art. 27 "Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".***

La disposizione in esame prevede che, al fine di assicurare un reale miglioramento dell'azione amministrativa dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), in termini non solo di gestione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate, ma anche di sviluppo delle politiche destinatorie e di valorizzazione dei cespiti nei singoli territori, la dotazione organica sia aumentata di cento unità, passando da duecento a trecento unità.

La missione dell'ANBSC consiste nella restituzione alle collettività colpite dalla presenza pervasiva della criminalità organizzata, dei patrimoni confiscati con finalità prioritariamente di tipo sociale. Considerato che, in tale prospettiva, l'Agenzia gestisce circa 23.000 beni immobili cui si aggiungono le 3.200 aziende in amministrazione, l'attuale assetto non può ritenersi sufficiente a fronteggiare le diverse esigenze funzionali ed operative della struttura. Peraltro, l'impegno dell'ANBSC prosegue anche dopo la destinazione, attraverso le attività di monitoraggio volte a garantire che i beni siano effettivamente utilizzati.

Tenuto, altresì, conto del grande valore simbolico che la restituzione dei beni alle comunità rappresenta nella riaffermazione della legalità, con conseguente risonanza mediatica e percezione della presenza dello Stato accanto alla società civile nella lotta alla criminalità organizzata, la disposizione consente un'accelerazione delle relative procedure.

L'intervento in questione è, quindi, coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

- Art. 22 “Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno”.

L'articolo in parola reca disposizioni in materia di personale dirigenziale di seconda fascia appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, derogando al limite percentuale di cui all'art. 19, comma 4, decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui “gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della I fascia dei ruoli dell'Amministrazione o, in misura non superiore al 70% della dotazione, agli altri Dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli”.

La disposizione in commento ha natura eccezionale e transitoria in quanto la deroga in essa contenuta ha efficacia temporalmente limitata fino al 31 dicembre 2027.

Nel quadro normativo nazionale, analoga disposizione, in favore dei dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, è prevista dall'art. 16-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n.

36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

- ***Art. 23 “Istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza”.***

La norma si inserisce in un quadro normativo composito, riguardante la disciplina prevista dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

A venire in rilievo è, in particolare, l’articolo 17-*bis* del predetto decreto, che statuisce una serie di misure di potenziamento per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le misure relative al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, la disposizione in commento, al comma 2, lettera b), ha previsto l’incremento di tre unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza. Di contro, la previsione non individuava gli incarichi che, nell’ambito dell’organizzazione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, devono essere destinati alle menzionate nuove posizioni: l’intervento normativo in argomento mira, pertanto, ad individuare un’idonea collocazione per una delle tre nuove unità.

A tal fine viene istituito il nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico. In particolare, la struttura di nuovo conio costituisce un’articolazione con funzioni strumentali e di supporto, all’interno della quale “confluiscono” specifici uffici preesistenti, per i quali viene prevista una diversa collocazione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- ***Art. 24 “Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo”.***

Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, all’articolo 5, comma 1, dispone che le somme, affluite sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse estorsive e dell’usura, rimaste disponibili al termine di ogni esercizio finanziario sono riassegnate per le esigenze dei Ministeri, previo versamento all’entrata dello Stato. Il successivo comma 2, limitatamente all’anno 2012, ha consentito che parte delle cennate risorse, rimaste inutilizzate a conclusione dell’esercizio 2011, potesse essere destinato a specifiche finalità: la disposizione recata dall’articolo 20, comma 1, del presente decreto-legge ne mutua l’impostazione, assegnando al Ministero dell’interno, per un quinquennio a decorrere dal 2023, una quota pari al 30 % delle risorse rese disponibili.

Le delibere del Consiglio dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio, in relazione agli eventi alluvionali del maggio 2023, contengono pacchetti di misure emergenziali tese, in primo luogo, a

provvedere alle esigenze più immediate di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché a fronteggiare l'emergenza provocata da tali eventi sul medio periodo.

- **Art. 25 “Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale”.**

L’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) sono state sopresse – rispettivamente con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e con decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali, finanziarie e di personale al Ministero dell’interno.

Ai fini del perfezionamento del processo di trasferimento delle funzioni all’Amministrazione dell’interno e per assicurare il processo di riorganizzazione dell’amministrazione subentrante, necessario ai fini dell’esercizio delle nuove funzioni, l’articolo 10, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che il personale, dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dall’ex AGES e dall’ex SSPAL, sia inquadrato, mediante adozione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione di un apposito DPCM, in un’apposita sezione nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno. Nelle more, per garantire la continuità delle funzioni, le attività di interesse pubblico già svolte potevano continuare ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati (articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012).

- **Art. 26 “Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.**

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e, in particolare, gli articoli 38 e 55;
- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 13;

- D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, e, in particolare, l'articolo 6, disciplinante le funzioni e l'articolazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- **Art. 27 “Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.**

Le disposizioni recate dall'articolo in parola si inseriscono nel contesto della legislazione antimafia e provvedono a novellare il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice della legislazione antimafia); più in particolare, nell'ambito del libro III, si interviene sul titolo II, dedicato all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, apportando modifiche all'articolo 113-*bis*, rubricato “Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia”. Le disposizioni sulle quali si incide fissano in 200 unità la dotazione dell'Agenzia, organico rivelatosi insufficiente sia alla luce dei molteplici e complessi adempimenti posti in capo al personale dell'ANBSC, sia alla luce dei tempi eccessivamente lunghi per lo svolgimento delle procedure concorsuali per le assunzioni di nuovo personale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

- **Art. 22 “Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno”.**
La norma incide sull'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo, fino al 31 dicembre 2027, una deroga – comunque circoscritta a non più di due unità – al limite percentuale del 70 per cento della dotazione dirigenziale per il conferimento di incarichi di dirigente di livello generale a dirigenti di seconda fascia.
- **Art. 23 “Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza”.**

L'intervento non incide direttamente su disposizioni vigenti.

In conseguenza dell'entrata in vigore della disposizione in parola verrà modificata la tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle funzioni svolte dai dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché, in via consequenziale, il d.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, nella parte relativa a compiti ed articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. Inoltre, qualora venisse esercitata la facoltà accordata dal comma 3 dell'articolo in argomento, si provvederà a modificare anche il decreto del

Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

- **Art. 24 “Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo”.**

Il comma 1 della disposizione incide sull'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2012, aggiungendo il comma 2-*bis* che, in via temporanea, destina una parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, rearsi disponibili a conclusione dell'esercizio finanziario al Ministero dell'interno per le esigenze delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione.

Il comma 5 interviene su una disposizione contenuta nel vigente testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, al fine di superare una aporia, determinatasi a seguito di un recente intervento “integrativo” della norma in parola.

- **Art. 25 “Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale”.**

La disposizione sopprime il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed incide, ancorché in via mediata, sulle previsioni recate dall'articolo 7, commi 31-*quater* e 31-*quinquies*, del decreto-legge n. 78/2010.

- **Art. 26 “Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.**

Le norme in argomento hanno una diretta incidenza sulle disposizioni legislative che disciplinano l'assetto organizzativo e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sul decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché sul d.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, il cui articolo 6 dovrà essere opportunamente rimodulato. L'articolo opera, poi, una deroga – ancorché del tutto temporanea – a due articoli contenuti nei regolamenti che disciplinano le modalità di accesso, mediante concorso interno, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, generici e specialisti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (rispettivamente, i decreti del Ministro dell'interno 27 ottobre 2020, n. 170, e 23 agosto 2021, n. 137).

- **Art. 27 “Disposizioni per il potenziamento dell’organico dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.**

La disposizione novella l’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice della legislazione antimafia).

Inoltre, in conseguenza delle modifiche introdotte, si dovrà provvedere ad avviare il procedimento di revisione della tabella “B” allegata al d.P.R. 9 agosto 2018, n. 118, contenente la dotazione organica dei ruoli del personale non dirigente dell’ANBSC.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento normativo con i principi costituzionali

- **Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27**

Le disposizioni sono coerenti con le previsioni e i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

- **Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27**

Gli interventi non presentano profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Le norme incidono su materie disciplinate da fonti normative statali e risultano conformi al principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione

- **Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27**

Le disposizioni non pongono problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione in quanto non presentano profili di interferenza di cui al precedente punto 5).

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

- **Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27**

Non sono necessari interventi di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Non si segnalano interventi normativi di analoga portata in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

- *Articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23*

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti, né giudizi di costituzionalità pendenti, incidenti sugli specifici aspetti trattati dalle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Gli interventi non presentano profili di interferenza con le competenze delle Istituzioni europee.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nelle materie in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Gli interventi sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo oggetto o analogo oggetto

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Non risultano indicazioni di linee giurisprudenziali, ovvero pendenza di giudizi, presso gli organismi europei su materie oggetto dell'intervento.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Non risultano indicazioni di linee giurisprudenziali, ovvero pendenza di giudizi, presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su materie oggetto dell'intervento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione su medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

- *Art. 22 "Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno".*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa e non sono state inserite nuove disposizioni all'interno del quadro normativo vigente, limitandosi il comma 1 ad introdurre, per un ridotto arco temporale, disposizioni "in deroga" a quelle recate dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- **Art. 23 “Istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza”.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa limitatamente alla modifica della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile, n.335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, ai fini dell’aggiunta del riferimento al direttore dell’Ispettorato che la disposizione istituisce.

- **Art. 24 “Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo”.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, rispettivamente:

- a) con riguardo al comma 1, laddove all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.131, viene aggiunto un comma *2-bis*, ai fini della riassegnazione di una quota pari al 30 per cento delle risorse ivi previste ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;
- b) con riguardo al comma 5, si provvede a modificare il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprimendo alcune parole che avevano determinato in precedenza perplessità applicative.

- **Art. 25 “Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale”.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in relazione alla soppressione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, necessaria ai fini dell’armonizzazione del quadro normativo con le innovazioni che vengono introdotte con la disposizione in esame.

- **Art. 26 “Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa e non sono state inserite nuove disposizioni all’interno del quadro normativo vigente, limitandosi i commi 4 e 5 a introdurre, per un ridotto arco temporale, disposizioni “in deroga” a quelle recate dagli articoli 12, comma 1, 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

- ***Art. 27 “Disposizioni per il potenziamento dell’organico dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per la modifica dell’art. 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ai fini del potenziamento dell’organico dell’ANBSC.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

- ***Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27***

Le disposizioni non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

- ***Art. 22 “Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno”.***

La disposizione, che non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica, contiene al comma 1, per un ridotto arco temporale, disposizioni “in deroga” a quelle recate dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- ***Articoli 23, 24, 25 e 27***

Le disposizioni in argomento non hanno effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- ***Art. 26 “Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.***

La disposizione, che non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica, contiene ai commi 4 e 5, per un ridotto arco temporale, disposizioni “in deroga” a quelle recate dagli articoli 12, comma 1, 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

- *Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27*

Non risultano aperte deleghe legislative sull'oggetto degli interventi in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro attuazione

- *Articoli 22 e 24*

Non richiedono atti successivi attuativi.

- *Art. 23 “Istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza”*

Può essere necessaria, ove l’Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 3, l’emanazione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare le conseguenti integrazioni al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Inoltre, in conseguenza dell’attribuzione “per ritaglio” di competenze e risorse all’istituendo Ispettorato, si renderà necessario procedere con d.P.C.M. – entro il 30 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge – alla riallocazione di funzioni e risorse nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

- *Art. 25 “Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale”.*

La compiuta attuazione della disposizione impone di procedere con d.P.C.M. – entro il 30 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge – alla riallocazione di funzioni e risorse nell’ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno ed in quello per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

- ***Art. 26 “Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.***

La compiuta attuazione della disposizione impone di procedere con d.P.C.M. – entro il 30 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge – alla riallocazione di funzioni e risorse nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa, come pure all’aggiornamento della Tabella A, allegata al predetto d.P.C.M., ai fini dell’integrazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia.

- ***Art. 27 “Disposizioni per il potenziamento dell’organico dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.***

La compiuta attuazione della disposizione renderà necessario procedere all’aggiornamento del d.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 (Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

- ***Articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27***

L’intervento normativo non postula l’utilizzo di dati o riferimenti statistici, né necessita di elaborazioni statistiche da parte dell’ISTAT.

Disposizioni in materia di sport: articoli 33-41

Referente ATN: Settore Legislativo del Ministro per lo sport e i giovani

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il **capo III** del provvedimento menzionato in epigrafe contiene una serie di misure urgenti, necessarie anzitutto al fine di provvedere a una revisione della disciplina in materia di trattamento fiscale delle plusvalenze generate da beni posseduti dalle società sportive professionistiche, per le quali urge anche garantire senza soluzione di continuità il sistema di controllo di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché disposizioni impattanti a vario titolo sulla giustizia sportiva. Inoltre, l'avvicinarsi alla fase conclusiva della progettazione e realizzazione delle opere legate al progetto "MI-CO 2026", impone la previsione di misure urgenti per la complessiva realizzazione dello stesso. Risulta poi necessario adeguare la composizione del tavolo tecnico che definisce le misure urgenti in tema di gara per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, dove sono inserite anche quelle con finalità sportive, in vista dell'espletamento delle future procedure di gara, in armonia con i principi previsti dalla normativa europea.

Le ulteriori misure si impongono al fine di provvedere a estendere le misure a sostegno dell'associazionismo sportivo per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 a fronte della perdurante situazione di crisi e in materia di vincolo sportivo.

Più nel dettaglio, l'articolo **33** si rende necessario al fine di razionalizzare la disciplina dettata, in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche, dal Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e risulta urgente, tra l'altro, in vista del prossimo avvio delle sessioni di "calciomercato", posto che la disposizione reca specifiche norme relative alle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta. L'intervento, che mira complessivamente a restringere la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze, determina anche potenziali effetti positivi in termini di gettito (quantomeno fino all'anno 2027).

Gli articoli **34** e **35**, dettano disposizioni per la concentrazione, razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi relativi alle controversie aventi ad oggetto sanzioni che comportano penalizzazioni che, nei campionati a squadre, mutino la classifica formata sul campo, nonché ai provvedimenti di ammissione ai campionati professionistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal

CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Lo scopo delle disposizioni è garantire una più efficiente amministrazione della giustizia sportiva.

Quanto alla norma prevista dall'articolo **35**, si segnala che l'urgenza dell'intervento legislativo è determinata dal fatto che, nel mese di luglio, le Federazioni sportive nazionali adottano i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei sodalizi sportivi dai campionati professionistici e dilettantistici e nello stesso provvedimento devono anche esplicitare il rimedio impugnatorio all'uopo previsto, in modo da consentire al destinatario di tale provvedimento di conoscere sin da subito il mezzo d'impugnazione del quale avvalersi, secondo l'esigenza imprescindibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato. La norma di cui all'articolo **36**, mira a garantire, sul piano sostanziale, l'applicazione senza soluzione di continuità della disciplina recata dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, mediante l'introduzione di un nuovo comma *10-bis* all'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sui controlli finanziari sulle società sportive professionistiche. Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 dispone infatti l'abrogazione della già menzionata legge 23 marzo 1981, n. 91, ivi incluso il relativo articolo 12, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, ciò determinando l'urgenza dell'intervento.

L'articolo **37** è finalizzato a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. La disposizione prevede principalmente una estensione al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 dell'incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, con lo scopo di innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Quale proporzionato bilanciamento delle esigenze economiche rilevanti, per l'incentivo in esame, per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 viene previsto un tetto di spesa pari a 1 milione di euro.

Gli articoli **38** e **39** introducono disposizioni finalizzate, complessivamente, alla corretta realizzazione del progetto "MI-CO 2026".

L'articolo **38** intende assicurare, nell'ambito del progetto, una gestione delle risorse umane coerente con le finalità della Fondazione e la durata del progetto. Fra l'altro, la lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di agevolare la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ("Simico") nell'operatività come stazione appaltante e centrale di committenza per le attività dirette alla progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere relative all'evento.

L'articolo **39**, per favorire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", mira a far sì che, a decorrere dall'esercizio finanziario

2023 e fino al 31 dicembre 2026, l'applicabilità dei limiti di spesa per lavoro flessibile possa essere oggetto di deroga a favore dei comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto. Si prevedono ulteriori disposizioni di "agevolazione" in relazione alle predette assunzioni.

La disposizione di cui all'articolo **40**, risponde alla necessità di rivedere la composizione del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, di cui al comma 1 dell'articolo 10-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ampliandola in modo da garantire la più larga partecipazione dei soggetti e delle categorie interessate.

L'articolo **41**, infine, introduce una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti che avrebbe l'eliminazione del c.d. "vincolo sportivo", entro il 1° luglio 2023, per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, con lo scopo di garantire una tutela dei vivai giovanili e dei relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione alle disposizioni previste dal **capo III (articoli 33 – 41)**, recante disposizioni urgenti in materia di sport, il quadro normativo di riferimento essenziale è costituito dalle seguenti fonti:

- il vigente testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, i relativi articoli 86 e 87;
- decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;
- articolo 218 – e in particolare i commi 2, 3, 4 e 5 – del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (norma recante disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici);
- in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo, lo stesso è stato originariamente introdotto dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e nel tempo prorogato (si veda in particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come successivamente modificato e integrato);

- decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, recante, tra le altre, disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;
- decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, segnatamente, l'articolo 10-*quater* (rubricato “*Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali*”);
- decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e, in particolare, il relativo articolo 31 sull'eliminazione del vincolo sportivo nonché sulla disciplina del premio di formazione tecnica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Tenuto complessivamente conto delle disposizioni urgenti in materia di sport recate dall'articolato al **capo III articoli 33 – 41**, le stesse incidono sulle seguenti leggi e regolamenti vigenti nei termini seguenti:

- modifiche e integrazioni all'art. 86 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- mediante le maggiori entrate previste dall'articolo 22, si prevede un incremento del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- soppressione di una parola all'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;
- viene integrato l'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- vengono introdotte nuove disposizioni al decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 (segnatamente, un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 2 e un nuovo comma 2-*quinqüies* all'articolo 3);
- viene integrato il comma 1 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;

Si veda altresì il punto 5 della parte III sulla individuazione di disposizioni dell'atto normativo “*aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*”.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi recati dalle disposizioni in esame sono compatibili con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi recati dalle disposizioni in esame non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi recati dalle disposizioni in esame, come sopra evidenziato, non coinvolgono le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non appaiono emergere progetti di legge all'esame del Parlamento da segnalare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano profili rilevanti in relazione alle disposizioni recate dal **capo III**.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni risultano compatibili con i principi UE nonché con la relativa normativa. Si segnala, tra l'altro, il comma 2 dell'articolo **37**, relativo al credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo, che prevede una specifica clausola di compatibilità della disposizione con la disciplina UE in materia di aiuti di stato.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni in esame non appaiono in contrasto con Convenzioni internazionali.

Le disposizioni in esame sono compatibili con le Convenzioni firmate dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano significative indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento recato al **capo III** dello schema di decreto-legge non interferisce con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni in epigrafe non introducono nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il **capo III** dello schema di decreto-legge fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rinvia alle osservazioni formulate al punto 3 della parte I, ove si dà conto delle modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le disposizioni in esame non comportano complessive abrogazioni di precedenti atti normativi, fatto salvo quanto precisato sopra al punto 3 della parte I.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo **33**, al comma 2, prevede che le disposizioni in materia di plusvalenza previste dall'articolo 22, comma 1, dello schema di decreto-legge si applichino ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'articolo **38**, recante “*Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di “Milano-Cortina 2026”*”, introducendo un nuovo comma *2-bis* all'articolo 2 del decreto-legge n. 16/2020 prevede che alle assunzioni a tempo determinato richiamate dalla norma effettuate dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, nonché gli articoli 23 e 31 del decreto legislativo n. 81/2015, purché entro il limite dei trentasei mesi.

L'articolo **39**, recante “*Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"*” prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano – fra l'altro – i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle attività di organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026". Al comma 2 della medesima disposizione si prevede altresì per i suddetti Comuni la possibilità di procedere a procedure selettive semplificate, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1.

La norma rubricata “*Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo*” (articolo **41**) prevede che l’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36 non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Gli articoli **36** e **41** incidono, rispettivamente, direttamente e indirettamente sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. A tal riguardo, risulta attualmente ancora aperta la delega di carattere integrativo e correttivo relativa alla predetta disposizione (cfr. articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, nonché articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. “Milleproroghe 2023”, che ha prorogato di due mesi i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non fossero scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge).

Lo schema di decreto legislativo correttivo è attualmente all’esame delle competenti commissioni delle camere, per i pareri di rispettiva competenza (cfr. A.G. n. 49 recante *Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38 e 39 e 40*).

L’intervento previsto dallo schema di decreto-legge, agli articoli 25 e **36** e **41**, risulta però urgente e necessario per garantire una cornice normativa adeguata, senza soluzione di continuità, anche dopo il 1° luglio 2023, sia in relazione ai controlli finanziari sulle società sportive professionistiche sia in relazione alla disciplina delle limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta individuate come vincolo sportivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni non prevedono l’adozione di atti successivi attuativi a livello statale.

Si segnalano però le seguenti norme: quella rubricata “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi*” (articolo **34**), che procedimentalizza l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate agli obiettivi previsti dalla norma; nonché la disposizione rubricata “*Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo*” (articolo **41**) che prevede che i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate dovranno prevedere le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli

atleti, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 31, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Disposizioni in materia di turismo: Articolo 43, commi 1, 2 e 3 (*Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del Turismo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

Nell'ottica di incentivare il turismo religioso che interessa la città di Roma, è necessario realizzare investimenti volti a facilitare e sostenere il rapporto tra la città di Roma e i pellegrini e a favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali e ambientali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

Nello specifico, si tratta di due interventi definiti in termini progettuali dalla Santa Sede e che il Dicastero considera strumentali al perseguimento della priorità strategica di rafforzamento strutturale della capacità attrattiva del patrimonio sacro di Roma.

Invero, tali interventi sono destinati a produrre un impatto perdurante in termini di visibilità e promozione dei siti afferenti ai cammini giubilari nel periodo antecedente, concomitante e susseguente alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Tra gli interventi che si intende realizzare figurano la progettazione, realizzazione e installazione di totem informativi nel circuito delle chiese nazionali di riferimento dei Paesi dell'Unione europea, delle sette chiese di san Filippo Neri, delle chiese dedicate alle donne proclamate patronne d'Europa e "Dottori della Chiesa" e delle chiese giubilari presenti nella capitale. In aggiunta, è prevista la produzione di sussidi cartacei descrittivi degli itinerari a supporto della visita dei pellegrini.

Ancora, l'intervento in esame permetterà di creare una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata, che possa essere di ausilio per il pellegrino e offrire servizi di prenotazione, bigliettazione ed altri servizi integrati. Lo sviluppo dell'app prevede l'integrazione di contenuti multilingua, nell'ottica di stimolare una divulgazione ad ampio raggio delle informazioni sul programma di eventi correlato alle celebrazioni del Giubileo, sì da consentire una partecipazione capillare alle singole iniziative, previa profilazione di ciascun utente interessato.

Per la realizzazione di tali iniziative, è prevista la stipulazione di una intesa tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari.

Agli oneri determinati dalla norma in commento, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023 di cui 4.330.000 per la realizzazione di totem e sussidi informativi e 3.300.000 per la creazione di una app,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento in commento non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

In particolare, la norma in esame e le relative finalità perseguite rientrano nell'ambito della competenza legislativa statale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, e Regioni ed enti locali, dall'altra.

In particolare, non risulta pregiudicata alcuna delle competenze in materia del turismo che l'articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto delle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni normative di cui trattasi non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure di infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La norma recata dall'intervento non presenta profili di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto dell'intervento proposto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'articolo 43, commi 1, 2 e 3 non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento non comporta l'abrogazione espressa o implicita di altri testi normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Al fine di dare attuazione alla disposizione in esame e realizzare gli interventi di cui al comma 1, si procederà alla stipulazione di una intesa tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso di questo Ministero; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.